

Rizzo

3210/21

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROBERTA VIVALDI

Presidente

ANTONELLA DI FLORIO

Consigliere

LINA RUBINO

Consigliere

ENZO VINCENTI

Consigliere - Rel.

MARCO ROSSETTI

Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 23/10/2020 CC

A

Cron. 3210

R.G.N. 28518/2019

ORDINANZA

sul ricorso 28518/2019 proposto da:

domiciliato *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall'avvocato Maria Pia Rizzo.

-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

- intimato -

avverso la sentenza n. 552/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO CHE:

2020
1811

1. - Con ricorso affidato a tre motivi, cittadino nigeriano (Edo State), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 19 febbraio 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l'opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. - La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/2007, giacché non risultava, in base al rapporto annuale 2016 di "Refworld" che l'occupazione dei fondamentalismi di Boko Haram era limitata al nord est della Nigeria, mentre il richiedente proveniva dall'Edo Stato, posto a sud, nell'area del delta del Niger, dove non si riscontrava l'esistenza di un conflitto armato tale da integrare una situazione di violenza generalizzata; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo il richiedente allegato elementi idonei a definire una sua esposizione a specifico rischio, né essendovi prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all'art. 2 Cost. in caso di rimpatrio; c) andava revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia per la ritenuta non credibilità della narrazione, sia per la genericità delle censure alla sentenza impugnata.

3. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE:

1. - Con il primo motivo è dedotta violazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 nella parte in cui la Corte territoriale ha

basato la propria decisione su COI non aggiornate per quanto concerne l'esclusione di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia senza alcun controllo della Nigeria.

1.1. – Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, non rilevano le vicissitudini personali del richiedente asilo, in quanto il rischio di danno grave, cui si riferisce la norma, è esclusivamente quello che deriva dalla violenza indiscriminata nella situazione di conflitto armato in corso nello Stato di provenienza (Cass. n. 14350/2020), per tale dovendosi intendere - in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) - la situazione in cui gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvio nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306/2019).

Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; perché tale onere possa dirsi adempiuto, il giudice è

tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto (Cass. n. 11312/2019; Cass 20689/2020).

Nella specie, la Corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi limitata ad escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base di indicazioni meramente generiche, risalenti all'anno 2016.

2. - La fondatezza del primo motivo comporta l'assorbimento dell'esame del secondo e terzo motivo, rispettivamente volti a censurare il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e la revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

3. - Va, dunque accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 23 ottobre 2020.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

17 FEB. 2021

4



Il Funzionario Giudiziario
Cristina DIFEMA

[Handwritten signature]